

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 21/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 443/2025 nei confronti di  
Alessi Andrea - id FSI 109739  
A.S.D. Quattro Torri - id FSI 7066

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 29.9.2025-h. 21:20 circa l'AN Andrea Aceto, Arbitro principale del torneo "1° Festival Scacchistico Marino Citta degli Scacchi "Centenario Sagra Dell'Uva"", svoltosi a Marino (RM) con inizio in data 20.9.2025 e fine in data 28.9.2025, segnalò che *"Il giocatore Alessi Andrea non si è presentato in sede per disputare la partita e non ha fornito alcuna comunicazione preventiva circa la sua assenza. Trascorso il tempo di tolleranza previsto dal bando (30 minuti), alle ore 10:01 ho assegnato la vittoria a forfait al giocatore Giarolli Valerio (il turno era iniziato alle 9:30). L'organizzatore ha tentato di contattare telefonicamente Alessi, senza ricevere risposta. Solo successivamente, dopo circa un'ora e mezza dall'inizio del turno, il giocatore ha comunicato all'organizzatore che, non avendo trovato parcheggio, aveva deciso di rientrare a casa. Ritengo tale motivazione non valida e segnalo pertanto al Giudice Federale un comportamento irregolare e contrario ai principi di correttezza sportiva."*

Instaurato d'ufficio in data 30.9.2025 il giudizio iscritto sub FSI-GSN n. 443/2025, comunicato agli interessati Sig. Andrea Alessi e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.S.D. Quattro Torri, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 10.10.2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti la data suindicata, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, il 6.10.2025 è pervenuta la memoria difensiva del Sig. Andrea Alessi.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### - Quanto al tesserato Andrea Alessi

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

*"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.*

*È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.*

*6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.*

*Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."*



**Federazione Scacchistica Italiana**  
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano  
tel: **02/86464369**  
mail: **fsi@federscacchi.it**  
sito: **www.federscacchi.it**  
codice fiscale: **80105170155**  
partita Iva: **10013490155**  
**Centro tecnico federale**  
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Nel caso di specie, l'assenza del giocatore è stata resa nota alla direzione arbitrale una volta pubblicati gli abbinamenti definitivi e le ragioni della stessa assenza sono state esposte alla medesima direzione, tramite l'organizzatore della manifestazione, prima della conclusione del relativo turno di gioco.

Trattasi, pertanto, di assenza non programmata, ma di forfeit giustificato con la conseguente non configurabilità dell'illecito sportivo.

Né varrà disquisire circa le ragioni dell'assenza, in merito alle quali nella segnalazione 29.9.2025 l'Arbitro ha espresso il proprio convincimento che non fossero valide e nella memoria 6.10.2025 il Sig. Alessi ha circostanziato i fatti dell'accaduto, rimasti invero privi di elementi di prova piena.

La conclusione si impone alla luce del senso fatto palese dalla lettera della surrichiamata norma regolamentare, secondo cui la giustificazione del forfeit per un'assenza non programmata consegue alla mera esposizione da parte del giocatore delle ragioni della sua assenza nell'arco temporale tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del relativo turno di gioco; quindi, senza alcun margine di indagine e/o valutazione in riguardo all'assenza e alla fondatezza delle ragioni della stessa, così come esposte.

#### - Quanto alla società affiliata A.S.D. Quattro Torri

Inesistente l'illecito del tesserato, va da sé che la società non è incorsa in responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Alessi Andrea non responsabile dei fatti contestati;
- 2) dichiara la A.S.D. Quattro Torri, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non responsabile dei fatti contestati al tesserato Andrea Alessi.

Manda alla Segreteria generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 10 ottobre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Michele Leone  
*F.to digitalmente*



Socio fondatore della FIDE  
(Fédération Internationale des Echecs)  
[www.fide.com](http://www.fide.com)



Socio fondatore dell'ECU  
(European Chess Union)  
[www.europechess.org](http://www.europechess.org)



Socio fondatore della MCA  
(Mitropa Chess Association)  
<https://mitropa.chess.at>